

# COMUNE DI MEDE

(Provincia di Pavia)



COPIA

Data 30-06-2021

N. 39

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 E DEFINIZIONI DELLE AGEVOLAZIONI DA UTILIZZO RISORSE ATTRIBUITE PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica, con adunanza di Prima convocazione.

All'appello risultano:

Guardamagna Giorgio	P	Daglio Andrea	P
Cei Patrizia	P	Carena Walter	P
Bertassi Guido	P	Bertarello Antonella	P
Greggio Michela	P	Donato Maurizio	A
Bolzoni Moreno	P	Veronese Massimo	P
Carena Fabrizio	P	Zambruno Loredana	P
Ferraris Simone Annibale	P		

Assiste e partecipa all'adunanza il Segretario Generale Maria Matrone, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente Sig. Simone Annibale Ferraris, dopo aver constatato che l'adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Relaziona** sul punto il Capogruppo di Maggioranza Michela Greggio;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive integrazioni;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che tale metodo era da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

**VISTO**, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999 sulla base della deroga di cui al comma 652;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**RILEVATO** che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

**PRESO ATTO** che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; riferiti alle utenze domestiche;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo MTR e dal prospetto di ARERA, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**CONSIDERATO** che la procedura di approvazione del PEF è ora indicata all’art. 6 del metodo MTR cosicché l’approvazione delle tariffe spetta, in ultima istanza ad ARERA, mentre la validazione dello stesso è compito dell’ente territorialmente competente (ETC);

**ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**CONSIDERATO che** con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA che ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), sono previsti parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**ATTESO** che l’articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RIMARCATO** che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**CONSIDERATO** che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

**RILEVATO** che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

**PRESO ATTO** che le tariffe da approvare per l'anno 2021, devono avere a riferimento i costi del PEF, come assunti in base al consuntivo dell'anno a-2, ossia relativi all'anno 2019;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR prevede è il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

**CONSIDERATO** che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

**EVIDENZIATO** che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

**PRESO ATTO** che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR, come modificato con la delibera n. 493/2202;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, procedendo con l'approvazione delle nuove tariffe, dando atto che l'approvazione del PEF per l'anno 2021, è stata effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.06.2021;

**RILEVATO** che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO**, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**VISTO** l'allegato alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2021 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**IN BASE** all'articolo sopra richiamato è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 21.06.2021 un atto di indirizzo in merito all'utilizzo della quota pari alla perdita massima delle agevolazioni Tari assegnata dal Ministero come previsto nella Tabella 1) allegata al Decreto 01 aprile 2021, pari ad € 93.950,00 che è stato certificato ed accantonato in avanzo

**TALE ATTO** di indirizzo tiene presente anche l'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) che prevede, infatti, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "*entro trenta giorni*" (quindi entro il 24 giugno p.v.);

**VISTI** i criteri di riparto sono già ben definiti dalla norma primaria: "in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche" per il 2020, di cui al DM "Certificazione" (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021, identica a quella già pubblicata il 3 novembre 2020, nella versione originaria del DM Certificazione) si prevede un contributo pari a circa 51.815,00;

**PRESO ATTO** della ripartizione dei contributi predetti, come stabilito dalla Giunta Comunale n. 68 del 21.06.2021, con cui è si sono ripartite le somme disponibili ai fini TARI, prevedendo una agevolazione del 10% dell'importo Tari dovuto dalle utenze domestiche, e agevolazioni pari al 15%, 30% o 50% per le utenze non domestiche che hanno subito chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

**RICHIAMATE** altresì le FAQ RGS, richiamate nell'allegato A "Istruzioni generali" al citato Decreto 1° aprile 2021 e precisamente nella Faq 11 e nella Faq 36:

- **Faq 11** *"Vorrei avere delucidazioni in merito alla compilazione del Modello di certificazione "Covid-19" con riferimento alla Tari. Il comune che rappresento ha ricevuto il contributo per le funzioni degli enti locali, il cosiddetto "fondone", previsto dall'art. 106 del DL 34/2020 e dall'art. 39 del DL 104/2020 convertiti in legge con modificazioni ed integrazioni, e si vede riconosciuto, all'interno del richiamato contributo, un importo quale perdita stimata del gettito Tari. l'importo relativo alla Tari è pari all'importo stabilito dalla Tabella 1 dell'Allegato 3 al D.M. 3 novembre 2020, n. 212342. In sede di certificazione "Covid-19", prevista dal citato D.M. si dovrà, quindi, certificare le effettive minori entrate e maggiori/minori spese, al netto dell'importo Tari già riconosciuto? È necessario porre il vincolo nell'avanzo di amministrazione 2020, in caso di non utilizzo della richiamata quota Tari nel corso del 2020?"*

**R.** *"Si conferma che per la Tari e la Tari-corrispettivo non è richiesto l'inserimento da parte dell'ente di alcun dato all'interno della Sezione 1 del Modello COVID-19. Di conseguenza, l'Ente è tenuto a compilare tutte le altre parti del Modello per certificare le minori entrate e le maggiori/minori spese legate all'emergenza da Covid-19, ad eccezione della Tari e dalla Tari-corrispettivo, per la quale viene riconosciuta agli enti all'interno della certificazione una stima della perdita pari all'importo di cui alla Tabella 1 allegata al DM n. 212342 del 3 novembre 2020- senza alcuna dichiarazione da parte dell'Ente. Nel ricordare che tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Al fine di evitare duplicazioni di risorse, si raccomanda, inoltre, di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore spesa Covid-19 per trasferimenti a famiglie/imprese), sia che le stesse siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio. Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021). Pertanto, l'utilizzo delle richiamate risorse confluite, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato può essere già previsto dall'ente in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione. La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale si provvederà all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante rimodulazione degli importi, sarà effettuata il 30 giugno 2022. Si precisa che i chiarimenti di cui alla presente FAQ valgono anche, nel caso di province e città metropolitane, per la quota TEFA di cui alla Tabella 2 dell'allegato 3 del D.M. 3 novembre 2020, n. 212342;*

- **Faq 36** *"È possibile utilizzare le risorse del fondo di cui all'art. 106 del DL n. 34 del 2020 e all'art. 39 del DL n. 104 del 2020 per finanziare il conguaglio Tari PEF 2020 di cui all'art. 107, comma 5 del DL n. 18 del 2020"*

**R.** *"Si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per*

*servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati)."*

**VISTE** le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- N. 15 del 02.04.2021 ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023";
- N. 16 del 02.04.2021 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023";

**ACQUISITI:**

- l'allegato parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Funzionario responsabile competente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 5 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
- l'allegato parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 5 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

**ACQUISITO** altresì il parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria ai sensi della normativa di legge;

**Sentiti** gli interventi dei consiglieri comunali che di seguito si riportano, tenendo presente che ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento delle adunanze del Consiglio Comunale le sedute consiliari sono registrate su supporto digitale conservato agli atti e trasmesso in copia integrale ai capigruppo consiliari nel termine di 15 gg. lavorativi dalla seduta:

- Il Capogruppo di Maggioranza Michela Greggio informa che anche le tariffe TARI sono state presentate in commissione consiliare e comunica che, grazie ai fondi statali per l'emergenza covid del 2020 non utilizzati, sommati a nuovi trasferimenti ottenuti sempre dallo Stato, è stato possibile anche quest'anno introdurre agevolazioni; si tratta di una riduzione del 10% per le utenze domestiche e di riduzioni differenziate per le utenze non domestiche, sulla base dell'impatto economico subito a causa delle restrizioni covid e quindi una riduzione del 15% per attività artigianali, carrozzerie, uffici, agenzie, negozi di abbigliamento e calzature, una riduzione del 30% per orafi, fioristi, attività artigianali di produzione specifica, negozi plurilicenza, una riduzione del 50% per bar, ristoranti, palestre, parrucchiere, estetiste;
- Il Capogruppo di Minoranza Antonella Bertarello manifesta la propria soddisfazione in merito al fatto che la maggioranza ha seguito il suo suggerimento espresso durante la seduta di consiglio comunale del 30 aprile 2021 e quindi dichiara il voto favorevole del proprio gruppo;
- Il Sindaco Giorgio Guardamagna evidenzia che l'Amministrazione Comunale fa sempre tesoro dei suggerimenti della minoranza ed aggiunge che in ogni caso la proposta ora in discussione era già allo studio ed è stata definita sulla base delle possibilità concesse dalla normativa. Esprime la propria soddisfazione in merito alle agevolazioni introdotte e anticipa che a breve verranno finanziati con i fondi covid altri interventi di sostegno economico alle famiglie;

**Con votazione** espressa per alzata di mano e con il seguente esito:

- presenti e votanti	n.	12
- favorevoli	n.	12
- astenuti	n.	0
- contrari	n.	0

**DELIBERA**



1. **DI DARE ATTO** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** l'allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
3. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021;
4. **DI DARE ATTO** che sono stati utilizzate le risorse disponibili ai fini TARI sopra descritti, nel seguente modo:
  - € 84.502,00 per tutte le utenze domestiche;
  - € 61.263,00 per le categorie utenze non domestiche maggiormente colpite dalle chiusure o dalle restrizioni obbligatorie imposte dallo Stato, sono state pertanto escluse le attività che hanno condotto l'attività regolarmente (a titolo esemplificativo supermercati, plurilicenze alimentari o miste, farmacie, edicole, banche e onoranze funebri);
5. **DI DARE ATTO** che se nel corso dei prossimi mesi, le risorse eventualmente stanziare a seguito di conversione dei documenti legislativi dovessero differire, si procederà alla rideterminazione della distribuzione delle relative agevolazioni;
6. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Finanziario di predisporre tutti gli adempimenti conseguenti;
7. **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
8. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con votazione** espressa per alzata di mano e con il seguente esito:

- presenti e votanti	n.	12
- favorevoli	n.	12
- astenuti	n.	0
- contrari	n.	0

### **DELIBERA**

- **di dichiarare** per l'urgenza il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., al fine di rispettare le tempistiche di legge per la disciplina della tassa rifiuti.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ad oggetto:**

**APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 E DEFINIZIONI DELLE AGEVOLAZIONI DA UTILIZZO RISORSE ATTRIBUITE PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.**

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA  
(artt. 49 e 147 bis TUEL n. 267/2000 e art. 3 Regolamento comunale sui controlli interni)

FAVOREVOLE.

data 17-06-2021

IL RESPONSABILE DELLA P.O.  
SETTORE AMMINISTRATIVI  
*f.to Raffaella Arioli*

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
(artt. 49 e 147 bis TUEL n. 267/2000 e art. 3 Regolamento comunale sui controlli interni)

FAVOREVOLE.

data 17-06-2021

IL REONSABILE DELLA P.O.  
SETTORE FINANZIARIO  
*f.to Raffaella Arioli*

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano  
*f.to Cei Patrizia*

Il Presidente  
*f.to Ferraris Simone Annibale*

Il Segretario Generale  
*f.to Matrone Maria*



Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 06-07-2021 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, sino al 21-07-2021, ai sensi dell'art. 124 del TUEL n. 267/2000.

data 06-07-2021

Il Segretario Generale  
*f.to Matrone Maria*



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL n. 267/2000.

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 gg. dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL n. 267/2000.

data 06-07-2021

Il Segretario Generale  
*f.to Matrone Maria*



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

data 06-07-2021

Il Segretario Generale  
*Matrone Maria*